

Termine d'opposizione: 27 maggio 1964

DECRETO FEDERALE

concernente

**il sussidiamento della soppressione dei passaggi a livello
o dell'adozione di misure di sicurezza**

(Del 21 febbraio 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 26 e 36 *ter* della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 1963 ¹⁾,

decreta:

Art. 1.

Il presente decreto s'applica alla soppressione delle intersezioni a raso tra ferrovia e strada (passaggi a livello) e all'adozione di misure di sicurezza. Esso non s'applica quando detti lavori già fossero sussidiati in virtù della legislazione federale sulle strade nazionali e la sistemazione della rete stradale principale.

Art. 2

La Confederazione promuove la soppressione dei passaggi a livello e l'adozione di misure di sicurezza contribuendo alle spese addossate al proprietario della strada dalla legislazione sulle ferrovie.

Art. 3

¹ La Confederazione preleva i contributi dalla quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori, destinata alle costruzioni stradali (quota riservata ai contributi generali).

1) FF 1963, 1641.

² Il decreto federale del 23 dicembre 1959¹⁾ concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali è modificato come segue:

Art. 1, cpv. 1, lett. b, c

- b. 19 per cento come contributo alle spese di costruzione delle strade principali, nella regione delle Alpi e fuori di questa regione, appartenenti a una rete da designare dal Consiglio federale;
- c. 33 per cento come contributo generale alle spese per le strade aperte agli autoveicoli;

Art. 15

¹ Dalla somma assegnata come contributo generale alle spese per le strade aperte agli autoveicoli vanno immediatamente dedotti:

- a. un undicesimo come contributo alle spese di soppressione dei passaggi a livello e d'adozione di misure di sicurezza;
- b. un eventuale ammontare compensativo ai sensi dell'articolo 1, capoverso 2.

² Il Consiglio federale ripartisce fra i Cantoni, nel modo seguente, la somma rimanente:

- a. per due terzi secondo il rapporto tra le spese complessive del singolo Cantone per la propria rete di strade aperte agli autoveicoli durante gli ultimi tre anni precedenti quello dell'assegnazione del contributo e le spese corrispondenti comprovate di tutti i Cantoni. Le prestazioni della Confederazione alle spese per le strade nazionali, le strade principali, la soppressione dei passaggi a livello o l'adozione di misure di sicurezza, come anche le imposte e tasse riscosse dal Cantone sugli autoveicoli sono dedotte dalle spese complessive di detto Cantone. Da tali spese complessive, non sono, invece, dedotte le prestazioni dei Comuni e dei terzi alle spese per le strade cantonali, per quanto esse risultino dal conto di Stato;
- b. per un terzo secondo determinate aliquote percentuali corrispondenti alla lunghezza delle strade.

Art. 4

¹ D'ordinario i contributi federali variano tra il 30 e il 50 per cento delle spese registrate nei preventivi approvati e addossate al proprietario della strada.

1) RU 1960, 382 (A X B 2 c).

² Il Consiglio federale statuisce, caso per caso, uditi i Cantoni e le imprese ferroviarie. Esso stabilisce l'aliquota di contributo giusta la capacità finanziaria di detto proprietario e l'entità dell'opera e delle spese.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore a contare dal 1^o gennaio 1964. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 6

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 febbraio 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 febbraio 1964.

Il Presidente: **Daniotti**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 febbraio 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 27 febbraio 1964.

Termine d'opposizione: 27 maggio 1964.

Termine d'opposizione: 27 maggio 1964

DECRETO FEDERALE

che approva

**le due convenzioni concluse tra la Confederazione Svizzera e la
Repubblica francese concernenti la sistemazione
idroelettrica di Emosson e una rettificazione del confine
franco - svizzero**

(Del 21 febbraio 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 1963,

decreta:

Art. 1

Sono approvate le convenzioni concluse il 23 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, concernenti:

- 1^o la sistemazione idroelettrica di Emosson,
- 2^o una rettificazione del confine franco-svizzero.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2

Il presente decreto soggiace alle disposizioni dell'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale, concernente il referendum sui trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 febbraio 1964.

Il Presidente: **Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 febbraio 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 febbraio 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *27 febbraio 1964.*

Termine d'opposizione: *27 maggio 1964.*

Decreto federale concernente il sussidiamento della soppressione dei passaggi a livello o dell'adozione di misure di sicurezza (Del 21 febbraio 1964)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1964
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	08
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.02.1964
Date	
Data	
Seite	304-308
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 132

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.